

Analisi delle implicazioni per la Psicologia della Legge di istituzione degli albi professionali dei Pedagogisti e degli Educatori

Documento a cura del Gruppo tematico AIP

“La diffusione della conoscenza in Psicologia per l’insegnamento in ambito accademico e la terza missione”

1. Introduzione

Il presente documento si propone di aprire un dibattito sulla nuova situazione emergente dall’approvazione della legge 15 aprile 2024, n. 55 che istituisce gli albi professionali dei pedagogisti¹ e degli educatori. A seguito di tale approvazione, infatti, si sono resi evidenti i rischi di sovrapposizione con alcune aree di intervento degli psicologi e dei dottori in scienze e tecniche psicologiche. Il documento propone quindi un’analisi di tale situazione anche con riferimento a ulteriori figure interessate da tali possibili sovrapposizioni. Esso si articola in 5 sezioni:

1. Il quadro storico-culturale
2. Le possibili sovrapposizioni tra ambiti e attività del Pedagogista e dello Psicologo
3. Le possibili sovrapposizioni tra Educatore e dottore in tecniche psicologiche
4. Il coordinamento dei servizi prescolastici
5. L’inserimento dell’educatore dei servizi 0-3 nell’albo degli educatori

¹ Nel testo si troveranno sempre termini quali: “pedagogisti, psicologi, educatori, dottori ...”. Si sollecita il lettore a considerare tale scelta semplicemente una semplificazione di scrittura e si invita a considerare tale termini come riferiti anche al genere femminile.

2. *Il quadro storico-culturale*

Dalla comparazione tra le leggi che definiscono la professione di psicologo (L. 18 febbraio 1989, n. 56; D.L. 9 maggio 2003, n. 105, art. 3) e quella che definisce la professione di pedagogista (legge 15 aprile 2024, n. 55, art. 1) emerge che la prima opera "in ambito psicologico" e la seconda, descritta in modo molto più dettagliato, opera nell'ambito dei processi educativi e usa strumenti e attua interventi di tipo pedagogico. Entrambe le leggi mancano di definizioni di cosa vogliono dire i termini "psicologico", "educativo", "pedagogico", e questo probabilmente aprirà dei contenziosi a cui dovremmo essere preparati o che dovremmo noi stessi sollecitare.

Mentre la professione dello psicologo ha una tradizione internazionale e nazionale che ne definisce gli strumenti e gli ambiti di intervento, non si trova, nella letteratura internazionale, una definizione di Pedagogia o pedagogista da cui si possa ricavare un profilo professionale corrispondente a questi termini, perché nella lingua inglese *Pedagogy* indica principalmente l'attività di insegnare (<https://dictionary.apa.org/pedagogy>), o l'approccio adottato nell'insegnamento, come testimonia l'uso del termine "per indicare l'ampio insieme di decisioni e azioni intraprese in contesti scolastici che mirano a promuovere l'apprendimento scolastico" (Norwich, & Lewis, 2001, p. 314), o "qualsiasi attività cosciente di una persona volta a migliorare l'apprendimento di un'altra" (Watkins & Mortimore, p. 17).

Un altro significato del termine *Pedagogy*, più corrispondente a quello che qui ci interessa, cioè un ambito di ricerca e insegnamento universitario, si riferisce allo studio dei metodi e delle attività di insegnamento (<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pedagogy>), ma questo studio, più spesso, in inglese viene denominato come *Education*. Tuttavia, la Pedagogia, come si pratica in Italia, non coincide con *Education*, che comprende, nei paesi anglofoni, molti comparti, alcuni di contenuto storico o filosofico, altri a carattere empirico e difficilmente distinguibili da quelli della psicologia, tanto che (in assenza dei raggruppamenti disciplinari che collocano i docenti universitari italiani in ambiti ristretti) alcuni professori passano dall'uno all'altro insegnamento o li svolgono entrambi. Tra gli esempi americani troviamo famosi psicologi come Laurence Kohlberg (<https://totallyhistory.com/lawrence-kohlberg>), Paul L. Harris (<https://www.gse.harvard.edu/sites/default/files/faculty/documents/paul-harris-445.pdf>), Elliot Turiel (<https://bse.berkeley.edu/sites/default/files/general/turiel-cv-july2023.pdf>).

La voce *Pedagogy* non compare nella Stanford Encyclopedia of Philosophy. Nell'enciclopedia Treccani c'è invece un'ampia voce, che inizia con la definizione "Disciplina che studia i problemi relativi all'educazione; riflessione scientifica sul processo educativo". Dalla trattazione, che spazia

dall'antichità greca ai giorni nostri, è chiaro che l'educazione di cui si parla, a partire dal momento in cui hanno cominciato ad esistere scuole di vario tipo, è quella scolastica, [https://www.treccani.it/enciclopedia/pedagogia_\(Dizionario-di-filosofia\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/pedagogia_(Dizionario-di-filosofia)/).

Per quanto riguarda il pedagogista, troviamo definizioni generiche e poco informative, come "specialista in Pedagogia" (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/pedagogist>) o "una persona che studia teorie dell'educazione, o (talvolta) un insegnante" (https://www.oed.com/dictionary/pedagogist_n?tab=meaning_and_use). Oppure definizioni molto ristrette, come quella di "coordinatore di servizi per l'infanzia" (<https://pedagogistnetworkontario.com/about/who-is-a-pedagogist/>).

Un ampliamento del campo di studi e di intervento della pedagogia dalle scuole (nella formazione di insegnanti) ad altre istituzioni o servizi sociali ha avuto luogo con la nascita e la diffusione della "Pedagogia sociale" nell'Europa continentale (soprattutto paesi nordici) agli inizi del '900, e il suo ingresso negli ultimi 20 anni anche in UK e USA, attraverso la figura del *social pedagogue* o altre figure di operatori sociali. "La pedagogia sociale mira a promuovere l'integrazione sociale delle persone, la partecipazione e la cittadinanza attiva, nonché ad alleviare l'esclusione sociale attraverso l'istruzione" (Hämäläinen, 2015, 1035). I contesti in cui operano i "pedagoghi sociali" variano nei diversi paesi, andando da servizi residenziali per bambini, anziani, persone affette da dipendenze, al supporto entro la scuola a bambini a rischio, all'educazione degli adulti e altro (*ibidem*). Informazioni più dettagliate sul "pedagogo sociale" si possono trovare nel sito dell'associazione britannica di questa professione (<https://sppa-uk.org/social-pedagogy-faqs/>).

Forse è in base a questo approccio che alcuni pedagogisti, attivi nelle organizzazioni che hanno portato all'approvazione di leggi per pedagogisti ed educatori, danno una definizione estremamente estensiva della Pedagogia (e quindi delle attività dei pedagogisti, figura per la cui istituzione essi si sono impegnati). Esempio quella proposta da Franco Blezza, secondo il quale

La pedagogia è scienza e professione "di cura", come è noto: nel senso dell'"aver cura" (*to care of, I care!*) e non nel senso di "curare" (*to cure*), cioè non nel senso della terapia [...]. La relazione da porre in essere, piuttosto, è quella che tra i pedagogisti e tra altri professionisti come gli assistenti sociali, si chiama "*relazione di aiuto*", nella piena consapevolezza che a questa locuzione nelle varie lingue sono stati attribuiti significati diversi e articolati, a sessant'anni dalla proposta di Rogers dell'approccio non direttivo (1951), che ne sta alla base (Blezza 2021, p. 30).

Per Piero Crispiani (dal 2011 vicepresidente dell'UNIPED, Unione Italiana Pedagogisti):

Le pratiche educative osservano infatti un progressivo ampliamento di dominio in un'estesa platea di servizi, liberando e concretizzando una inattesa capienza di ruoli e di funzioni che più avanti vengono qui declinati [...]. La maggior frequenza di stati di disturbo, disabilità, menomazione, patologie invalidanti e di situazioni le più varie di svantaggio socio-culturale, unitamente all'allungamento delle prospettive di vita, schiudono e rendono urgenti servizi professionali di aiuto, in gran parte configurati in ambito sia pedagogico che sanitario, ma per lo più progettati e condotti in regime di pratiche educative (pratiche di abilitazione, riabilitazione, training, aiuto, potenziamento, orientamento), pertinenti agli esercizi vocazionali di Educatori e Pedagogisti (Crispiani 2021, p. 126).

Sulla base di queste premesse l'UNIPED, in un documento approvato nel novembre 2024 avanza varie rivendicazioni, tra cui:

2. l'inserimento della figura professionale del Pedagogista come responsabile educativo nei servizi di Neuro Psichiatria Infantile (NPI). [...]
7. Riserva degli incarichi di Coordinamento Pedagogico dei Nidi d'Infanzia e dei Poli 0-6 ai Pedagogisti.
8. Riconoscimento della responsabilità degli Educatori nelle pratiche di Educazione, Terapia, training, organizzazione e conduzione di servizi. [...].
12. Istituzione, in tutti i Tribunali, dell'elenco dei Consulenti Tecnici d'Ufficio dei Pedagogisti. [...].
15. Riserva dell'incarico di Educatore nei Servizi/strutture socio-assistenziali, residenziali e semi-residenziali agli Educatori Professionali e Socio-pedagogici [...]
17. Riconoscimento del servizio di consulenza pedagogica nelle Istituzioni Scolastiche. Istituzione dello Sportello Pedagogico e di servizi correlati. (https://www.uniped.eu/wp-content/uploads/2024/11/MANIFESTO_Uniped.pdf).

Al punto di vista illustrato dalle affermazioni di Blezza e Crispiani e alle rivendicazioni ad esso associate, dovremmo obiettare che l'estensione dell'ambito dell'educazione e la costruzione di modalità di intervento (terapeutiche, abilitative, riabilitative, di potenziamento) basate su teorie

scientifiche e su prove di efficacia, è avvenuto nell'ambito della psicologia, e che tali interventi fanno parte delle normali attività degli psicologi, come del resto ammette implicitamente Blezza stesso nel brano sopra riportato, citando lo psicologo Carl Rogers come autore della proposta, nelle relazioni di cura, dell'approccio non direttivo (che, in altri punti dell'articolo, Blezza sostiene caratterizzare l'operato dei pedagogisti a partire da Socrate).

È stato con l'affermarsi del comportamentismo e delle teorie dell'apprendimento sociale che nella psicologia sono state ideate tecniche di psicoterapia intese come una specifica modalità di educazione (nel senso di rapporto tra una persona che insegna e una che apprende), che nulla ha a che vedere con quelle di cui si è tradizionalmente occupata la Pedagogia. Questo è chiaramente spiegato da eminenti sostenitori di questo approccio, come gli psicologi John Dollard, Neal Miller, Orval Hobart Mowrer e Robert Richardson Sear:

Se il comportamento nevrotico è appreso deve essere possibile disimpararlo per mezzo dei principi con cui fu insegnato. [...]. Il terapeuta viene quindi visto come un maestro ed il paziente come un allievo. Nello stesso modo e con gli stessi principi con i quali un buon allenatore può correggere una cattiva impostazione nel gioco del tennis, il terapeuta può correggere le cattive abitudini mentali ed emotive. Vi è tuttavia una differenza: mentre solo poche persone desiderano giocare a tennis, tutti desiderano una mente chiara, libera ed efficiente". [Dollard *et al.* 1939 , 32, citato in Miller 2011, p. 214].

Questo punto di vista si è affermato non solo nella pratica clinica (con le terapie cognitivo-comportamentali), ma anche nel più vasto movimento della psicoeducazione, cioè "Insegnamento (addestramento) delle abilità, conoscenze, e consapevolezza necessarie per poter vivere adeguatamente la vita di tutti i giorni" (Gibbs, 2003, 169), come raccontano gli autori di un programma rivolto al trattamento di comportamenti antisociali (Glick, e Goldstein, (1987).

"Fino all'inizio degli anni 70 esistevano sostanzialmente tre correnti principali di psicoterapia per intervenire sui comportamenti di soggetti aggressivi, depressi, disabili, o "disturbati": la prima di tipo psicodinamico/psicanalitico; la seconda di tipo umanistico/non direttivo, e la terza di tipo comportamentistico (modificazione del comportamento). [.....]. Sebbene tali filosofie di intervento divergessero tra loro da molti punti di vista, vi era in esse un denominatore comune, ossia la convinzione che l'utente nasconda in sé, ancora *in nuce*, quei comportamenti gratificanti, sociali o non aggressivi, la cui espressione è proprio uno degli obiettivi dell'intervento. Ora, ciascuno di questi tre approcci ritiene che il soggetto possa esprimere tale potenzialità latente a condizione che l'agente del cambiamento (il

terapeuta) sia sufficientemente abile da ridurre o rimuovere gli ostacoli che impediscono l'espressione" (p. 27).²

Verso la fine degli anni Settanta cominciò ad affermarsi una nuova filosofia di intervento – il cosiddetto "training delle abilità psicologiche" (*psychological skills training*) – basata su presupposti alquanto diversi. Considerando il soggetto "aiutato" non come un paziente bisognoso di consigli o di una psicoterapia, quanto come un "soggetto" che esprima soprattutto bisogni pedagogico educativi, l'operatore orientato a "insegnare" abilità psicologiche ritiene di avere di fronte un individuo privo, carente, o anche solo "più povero" di quelle abilità che gli garantirebbero un livello di funzionamento personale e interpersonale soddisfacente. Il compito dell'operatore non consiste più nel mettere in atto tecniche di interpretazione, riformulazione o rinforzamento, bensì nell'organizzare e formare deliberatamente i comportamenti desiderabili [... Si tratta di] un nuovo approccio di training fra una persona che apprende e una che è in grado di insegnare abilità psicologiche" (p. 28)

La psicoeducazione include tutti i tipi di training di abilità psicologiche o di vita quotidiana, svolte a scopo preventivo, abilitativo o riabilitativo, rivolti alle più diverse utenze, dai bambini a cui si insegnano abilità sociali od emotive, ai genitori con cui si attua *parent training*, a carcerati a cui si propongono trattamenti per ridurre e trasformare i comportamenti antisociali. Vista l'ampiezza dei contesti in cui la legge prevede l'intervento dei pedagogisti (persona, coppia, famiglia, gruppo, organismi sociali e comunità in generale), e le rivendicazioni dell'UNIPED, c'è il rischio che i pedagogisti finiscano con l'occupare tutti i terreni in cui compare il termine "educazione", e quindi anche (e soprattutto) quello della psicoeducazione, e che pretendano addirittura di avere l'esclusiva su questi interventi. Su questo è necessario che le organizzazioni degli psicologi attuino un'attenta vigilanza.

Che la psicoeducazione sia materia che riguarda la psicologia è del resto riconosciuto anche dalla legislazione italiana. Sebbene la legge 18 febbraio 1989, n. 56 non la menzioni tra le funzioni degli psicologi (descritte in modo alquanto generico), lo fa la legge 11 luglio 2003, n. 170, art. 3.1, definendo il profilo degli iscritti all'Albo B; essa, infatti, inserisce tra i loro compiti la

² Secondo Glick, e Goldstein (1987), il terapeuta psicodinamico lo fa stimolando e interpretando il "blocco" inconscio che impedisce di progredire; il terapeuta non direttivo creando un clima empatico, e quello comportamentista rafforzando i comportamenti che vuole incrementare.

“collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale”.

3. Le possibili sovrapposizioni tra ambiti e attività del Pedagogista e dello Psicologo

La recente approvazione della legge sull'albo dei pedagogisti (L. 15 aprile 2024, n. 55), ha definito questa figura come lo specialista dei processi educativi. L'art. 1 comma 1 infatti, in particolare recita: “Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale.” La legge individua quindi i campi di intervento di tale figura con i termini “pedagogico, educativo e formativo”, ma non definisce la specificità di ciascuno di essi né le loro differenze. Almeno due di questi campi di intervento (il campo educativo e quello formativo) riguardano anche la professionalità dello psicologo.

In campo educativo e formativo (assumendo che il primo termine sia focalizzato principalmente sull'attività dei sistemi scolastici o più in generale educativi e il secondo termine riguardi invece la formazione degli adulti) lo psicologo scolastico è presente ormai da anni nelle scuole italiane, svolgendo attività in campo sia educativo sia formativo. Inoltre, tale presenza si è ancor più consolidata recentemente a seguito dell'emergenza pandemica.

Le associazioni professionali nazionali e internazionali degli psicologi sottolineano da tempo come l'intervento dello psicologo scolastico sia orientato alla promozione del benessere e al contrasto di situazioni di disagio a scuola e individuano le aree di intervento di tale figura, rivolte, in un approccio sistemico, a tutti gli attori del contesto scolastico (studenti, dirigente scolastico, personale scolastico, genitori). Nel suo modello di pratica professionale, ad esempio, la National Association of School Psychologists (2020) individua 10 domini della pratica professionale organizzati in tre aree, una delle quali riguarda servizi diretti/indiretti a studenti, famiglie e scuole. EFPA (2010) evidenzia che il lavoro degli psicologi nel sistema educativo oltre che agli studenti, si estende alle attività che riguardano il sistema educativo (scuola, college, comunità locale) e le strutture della società. I loro ruoli comprendono prevenzione, valutazione e intervento a ciascuno di questi tre livelli: il singolo bambino o studente, l'istituzione educativa e la società. La task force

AIP (2019) ha evidenziato che lo psicologo lavora nella consapevolezza delle relazioni tra questi diversi attori sociali e di solito opera su tre obiettivi principali:

1. promozione della salute e del benessere;
2. contrasto dei fenomeni di rischio;
3. diffusione delle buone pratiche psicologiche.

Ciò avviene mediante attività di consulenza, formazione, supervisione, ricerca e supporto all'implementazione di progetti di intervento. La ricerca psicologica ha inoltre messo a disposizione da tempo modelli teorici, metodi, tecniche e percorsi formativi per abilitare gli psicologi a realizzare interventi che condividono tale visione sistemica, centrata sulla promozione del benessere e sul contrasto al disagio dei diversi attori presenti a scuola (Cacciamani et al, 2022; Cornoldi e Molinari, 2019; Ligorio et al. 2022; Matteucci, 2023)

Queste indicazioni sono state recepite recentemente anche dalle *Linee di indirizzo per la promozione del benessere psicologico a scuola*, messe a punto dalla task force del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (2020), a seguito del Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione e CNOP, che hanno previsto 4 aree di intervento per lo psicologo scolastico:

1. Supporto organizzativo all'istituzione scolastica.
2. Supporto al personale scolastico.
3. Supporto alle studentesse e agli studenti.
4. Supporto alle famiglie.

Tale protocollo ha portato 5662 istituzioni scolastiche su 8183 (pari al 66, 22 % del totale) ad avvalersi del supporto dello psicologo scolastico durante la Pandemia (fonte: [Supporto psicologico - 23 febbraio \(psy.it\)](https://www.psy.it))

A livello normativo, diverse leggi regionali hanno definito, in 7 regioni, gli interventi dello psicologo scolastico, definendone le aree in accordo con le finalità suindicate. A livello nazionale, 4 disegni di legge, hanno proposto l'istituzione della figura dello psicologo scolastico (247, 520, 1108, 1653). Un importante elemento di convergenza tra i 4 disegni di legge è l'approccio sistemico dell'intervento dello psicologo scolastico, rivolto ai diversi attori che operano nel contesto scolastico (studenti, insegnanti e altro personale, genitori), orientato non solo al singolo, ma anche al gruppo (classe, gruppo insegnanti e altro personale, genitori) e alla comunità più

ampia (scuola e comunità territoriale), volto ad analizzare i problemi, tenendo conto di una visione complessiva del contesto in cui essi sono situati.

Dal quadro fin qui delineato emerge con evidenza come *educazione* e *formazione* siano da tempo ambiti di intervento dello psicologo scolastico, che abbiamo qui specificamente considerato in questa analisi, ma il discorso potrebbe essere esteso anche ad altri profili di psicologo in essi operanti (si pensi allo psicologo del lavoro o allo psicologo dello sport solo per fare alcuni esempi). Se pure dunque la neo istituita figura del pedagogo viene definita come specialista che opera in questi stessi ambiti (educativo e formativo), ciò non implica l'esclusività della competenza di tale figura, né su tali ambiti, né al loro interno su problematiche in esse presenti o su categorie di destinatari dell'intervento stesso. Sarà quindi opportuno chiarire come dovrebbe differenziarsi l'intervento dello psicologo e del pedagogo in tali contesti con riferimento alle teorie, ai metodi e alle tecniche di intervento che caratterizzano ciascuna professione per evitare una confusione tra le due figure da parte di committenti, utenti e istituzioni.

4. Le possibili sovrapposizioni tra Educatore e Dottore in tecniche psicologiche

L'esame dei punti chiave della Legge n. 55 del 2024 sull'Ordine degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti e della Legge 11 luglio 2003, n. 170, art. 3.1 ter: definizione del profilo degli iscritti all'Albo B (cioè i dottori in tecniche psicologiche), mette in evidenza somiglianze e differenze tra le due figure professionali (vedi tabella 1 sul confronto tra le due figure professionali).

Tabella 1: Confronto tra Educatore professionale e Dottore in Tecniche Psicologiche (Albo B)

Aspetti	Educatore professionale <i>Legge 15 aprile 2024, n. 55</i>	Dottore in Tecniche Psicologiche (Albo B) <i>Legge 11 luglio 2003, n. 170</i>
----------------	---	--

<p>Ambiti di Intervento</p>	<p><i>“Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi.” (Art. 3, comma 1).</i></p> <p>Settori specifici:</p> <p>Servizi socio-educativi Servizi socio-assistenziali Servizi socio-sanitari (limitatamente agli aspetti educativi)</p>	<p><i>“Nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi sono individuati i seguenti settori: a) tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro; b) tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.”</i></p> <p>(Art. 3, comma 1-ter).</p> <p>Settori specifici:</p> <p>Sociale e comunitario: applicazione di tecniche psicologiche nei servizi sociali. Lavorativo e organizzativo: supporto psicologico per gestione dello stress e risorse umane. Clinico-psicologico (con supervisione): somministrazione di test, analisi dati. Educativo e orientativo: protocolli di orientamento professionale e crescita personale.</p>
<p>Funzioni Professionali</p>	<p><i>“svolge funzioni progettuali e di consulenza.”</i></p> <p>(Art. 3, comma 1).</p> <p>Attività principali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ruolo attivo dell'educatore nella progettazione e nella consulenza per lo sviluppo e l'implementazione di interventi, progetti, servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario. - Progettazione degli interventi, consulenza e supporto nei 	<p><i>“Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater sono individuate nel modo seguente: a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro: 1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità della vita.”</i></p> <p>(Art. 3, comma 1-quinquies).</p> <p>Attività principali: - Applicazione di tecniche psicologiche per il supporto alla persona e</p>

	<p>confronti di istituzioni, famiglie e gruppi, contribuendo a strutturare percorsi di crescita e inserimento sociale.</p> <p>- Approccio multidisciplinare in collaborazione con altre figure professionali, garantendo un approccio olistico e coordinato agli interventi.</p>	<p>alla comunità. - Somministrazione di test e strumenti standardizzati (sotto supervisione). - Collaborazione in progetti di orientamento e selezione professionale. - Supporto in interventi psicosociali e riabilitativi.</p>
<p>Autonomia Professionale</p>	<p><i>"con autonomia scientifica e responsabilità deontologica."</i> (Art. 3, comma 1).</p> <p>L'educatore ha piena autonomia professionale nelle sue funzioni.</p>	<p><i>"Elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo."</i> (Art. 3, comma 1-quinquies, punto 6).</p> <p>Il dottore in tecniche psicologiche è vincolato alla supervisione di uno psicologo dell'Albo A per alcune attività.</p>
<p>Requisiti per l'Iscrizione</p>	<p><i>"l'iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educativi."</i> (Art. 4, comma 1, lettera c).</p> <p>È espresso il requisito essenziale per poter esercitare la professione, ovvero la necessità di registrarsi nell'apposito albo.</p>	<p><i>"Per l'iscrizione all'Albo B è necessario: a) possedere i titoli di studio previsti; b) aver superato l'esame di Stato."</i> (Art. 3, comma 1-ter).</p> <p>Necessaria laurea triennale in psicologia + abilitazione con esame di Stato.</p>
<p>Obbligo del Segreto Professionale</p>	<p>"Gli iscritti agli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono tenuti al segreto</p>	<p><i>"Gli iscritti all'Albo B sono tenuti al segreto professionale. La violazione di tale obbligo comporta le sanzioni previste..."</i> (Art. 3, comma 1-ter).</p>

	professionale. In caso di violazione, si applica l'articolo 622 del codice penale." (Art. 5, comma 4).	
--	--	--

Punti di sovrapposizione

1. Finalità generali: Entrambe le figure professionali mirano a migliorare il benessere delle persone, con interventi orientati alla prevenzione e al supporto, specialmente in contesti scolastici, educativi, riabilitativi e comunitari.
2. Intervento con gruppi vulnerabili: Gli educatori e i dottori in scienze psicologiche spesso lavorano con persone a rischio o in difficoltà, come bambini con bisogni educativi speciali, anziani, e individui con disabilità o disturbi psicologici lievi.
3. Attività di prevenzione del rischio e del disagio e di promozione del benessere: entrambe le leggi includono interventi a sostegno della persona e dei gruppi, sebbene con finalità leggermente diverse: l'educatore mira ad interventi limitatamente ad aspetti educativi il dottore in scienze psicologiche è focalizzato su interventi psico-educativi per la riduzione del rischio e la promozione della salute.
4. Collaborazione con altri professionisti: Entrambi i profili collaborano con altre figure come assistenti sociali, psicoterapeuti, logopedisti e insegnanti per garantire interventi integrati in favore delle persone assistite.
5. Formazione e aggiornamento professionale: Sia gli educatori che i dottori in scienze psicologiche devono mantenere un costante aggiornamento attraverso corsi di formazione, secondo un obbligo imposto da entrambe le leggi per garantire un servizio professionale adeguato e allineato alle nuove esigenze sociali.

Viste le notevoli sovrapposizioni tra gli interventi delle due figure, ci sembra importante sottolineare che tali interventi non sono da considerare come di competenza esclusiva dell'educatore. Tale esclusività non è peraltro prevista neppure dalla Legge sull'Albo dei pedagogisti e degli educatori. Occorre quindi riconoscere formalmente anche per i dottori in scienze psicologiche l'esercizio di tali funzioni.

5. Il coordinamento dei servizi prescolastici

La figura di coordinatore dei servizi prescolastici (coordinatore pedagogico come ridenominata nei documenti recenti) è una figura definita per la prima volta a livello ministeriale dai documenti della Commissione Nazionale per il Sistema Integrato istituita dal Ministero nel 2017 (Commissione Nazionale ..., 2021a, 2021b). I riferimenti normativi sono riportati in Appendice A.

Questi documenti la definiscono esclusivamente in termini di *funzioni*, e cercano di delineare una cornice unitaria a partire da una realtà esistente molto variegata. Si tratta infatti di una figura declinata in modi diversi nel sistema *Zerosei*, a seconda della struttura, del tipo di gestione, delle specifiche cornici regionali. La molteplicità delle origini ne ha determinato una molteplicità di concretizzazioni, anche molto diverse fra loro: si va dall'educatore di nido o di scuola dell'infanzia delegato come referente, pur mantenendo il suo carico orario in sezione, al laureato (o in molti casi titolare di un Dottorato di ricerca) in discipline diverse (Pedagogia, Psicologia, Sociologia, Scienze Sociali, ecc.) che coordina più servizi e partecipa attivamente, nel caso delle cooperative, alla progettazione dei bandi per l'affidamento della gestione dei servizi. La definizione della figura di coordinatore dei servizi prescolastici che emerge da questi documenti è formulata principalmente in termini di funzioni:

- cura il funzionamento dell'équipe educativa;
- indirizza e sostiene professionalmente il lavoro individuale e di gruppo degli educatori/insegnanti e del personale ausiliario delle istituzioni educative a lui affidate;
- concorre all'arricchimento della loro professionalità e valorizza la motivazione all'impegno educativo;
- promuove la partecipazione sollecitando l'incontro tra gli educatori/insegnanti e i genitori dei bambini;
- cura il raccordo tra le strutture educative e i servizi sociali e sanitari;
- crea le condizioni organizzative affinché la riflessione professionale possa essere esercitata in modo collegiale;
- propone strumenti di osservazione e documentazione;
- individua le esigenze formative degli educatori/insegnanti e del personale ausiliario e propone approfondimenti formativi qualificati.

Il coordinatore ha quindi una pluralità di responsabilità e di impegni, riguardanti il gruppo di lavoro, il funzionamento del servizio, la relazione con i genitori e la rete dei servizi, incluso, ma

non solo, il coordinamento territoriale (CPT)³ istituito dalla stessa Legge. In relazione a questa pluralità di funzioni, deve quindi avere una pluralità di competenze, che sono così definite da Anna Bondioli in un suo intervento a un seminario del Gruppo Nazionale Nidi Infanzia (GNNI), richiamando le esigenze di formazione specifica di queste figure (Bondioli, 2021):

- buone conoscenze psicopedagogiche sulla prima infanzia
- buona conoscenza del sistema 0-6, dei servizi 0-3 e della scuola dell'infanzia
- conoscenza delle dinamiche dei gruppi e competenze nella gestione dei gruppi di lavoro
- competenze relazionali e comunicative
- conoscenza di strumenti di analisi dei bisogni formativi
- conoscenza degli approcci formativi di tipo riflessivo, e capacità di applicarli nelle situazioni di formazione degli operatori in modo da aiutarli a ragionare sul perché fanno quel che fanno e come potrebbero farlo meglio
- conoscenza di metodologie di osservazione e documentazione, conoscenza di strumenti di *self-evaluation* da impiegare nei servizi.

Come appare anche a uno sguardo superficiale, non si tratta solo di competenze pedagogiche (nel senso più specifico del pedagogista come colui che si occupa «dei bisogni educativi manifestati dal bambino e dall'adulto nei processi di apprendimento », come definito dalla Legge 55/2024, art. 1), ma di competenze più ampie che riguardano aspetti propriamente psicologici, ma anche gestionali e organizzativi. La formazione universitaria del coordinatore di servizi prescolastici (pedagogico o psico-pedagogico) può quindi avvenire in filiere diverse, come nella tradizione dei servizi è avvenuto finora, e diventa essenziale una formazione specifica centrata sullo *zerosei* e pluridisciplinare, anche da acquisire in servizio nella formazione permanente.

³ "Il coordinamento pedagogico territoriale è un organismo stabile nel tempo che comprende e riunisce i coordinatori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia esistenti su un territorio (statali, comunali, privati, paritari) e costituisce un elemento indispensabile dal punto di vista tecnico-pedagogico della governance locale del sistema integrato svolgendo un ruolo fondamentale nell'espansione e qualificazione dello zerosei attraverso il confronto professionale collegiale" (commissione ..., 2021a).

6. L'inserimento dell'educatore dei servizi 0-3 nell'albo degli educatori

Gli educatori socio-pedagogici si definiscono (legittimamente) in relazione alla professione parallela di educatore socio-sanitario. Come abbiamo visto precedentemente, si tratta di una figura con caratteristiche specificamente rivolte all'intervento nelle situazioni di difficoltà e di disagio, come ben chiaro dall'art. 3 comma 1 della legge 55/2024, art.3: definizione dell'educatore professionale socio-pedagogico:

Professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi. L'educatore professionale socio-pedagogico valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario, per quest'ultimo limitatamente agli aspetti educativi, rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e gli individui a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale, definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali, anche in collaborazione con altre agenzie educative.

Quindi è un educatore che si occupa di singoli individui in situazione di difficoltà e disagio, non di cura ed educazione (ivi compresa la cosiddetta funzione docente) di gruppi di bambini e bambine in età prescolare. Questa figura nulla ha a che fare con la professione di educatore di nido d'infanzia.

La Legge 55/2024 chiede espressamente che l'educatore di nido debba essere obbligato ad iscriversi all'Ordine, in quanto in possesso della stessa laurea (L19), secondo quanto prevede l'articolo 4 comma 1 c:

1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari: [...]

c) l'iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.

ma senza che nel testo della legge venga evidenziata alcuna specificità né che si tenga in considerazione il tentativo più recente di costruire una figura unica di educatore per l'infanzia (0-6

anni) come in molte realtà europee più avanzate (Bennet et al., 2012; Commissione Nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione (D.lgs. 65/2017), 2021a; Fukkink et al., 2021).

È quindi importante una riflessione rispetto alla specificità della formazione di queste figure, sollecitando non solo una maggiore presenza della conoscenza psicologica, ma anche una riflessione sul valore educativo e di insegnamento delle figure che si occupano dei più piccoli all'interno di un *sistema integrato 0-6 anni*. Questo anche in relazione all'esigenza di prevedere forme di continuità con la formazione di educatori/insegnanti per i bambini da 3 a 6 anni all'interno del sistema integrato previsto dalle disposizioni recenti.

7. Conclusioni

Come anticipato nell'introduzione, l'obiettivo di questo documento è di aprire un dibattito sulla nuova situazione creatasi dall'approvazione della legge 15 aprile 2024, n. 55 relativa all'istituzione dell'Albo dei pedagogisti e degli educatori, sia con riferimento alle possibili sovrapposizioni tra gli interventi di tali figure e quelli degli psicologi e dei dottori in scienze e tecniche psicologiche, sia con riferimento ad altre figure professionali interessate da tali possibili sovrapposizioni (coordinatore dei servizi prescolastici, educatore nei servizi 0-3). L'auspicio è che questo documento contribuisca ad avviare un dibattito nelle sedi opportune, perché siano create le condizioni per tutelare le attività degli psicologi e dei dottori in scienze tecniche psicologiche negli ambiti in cui essi già sono presenti (o lo sono stati fino a pochi anni fa) e nelle modalità che sono proprie della psicologia, nelle sue varie articolazioni, incluse quelle formative ed psicoeducative, nonché garantito l'accesso alle figure di coordinamento dei servizi 0-6 anche a laureati in Psicologia.

Premettendo che gli interventi degli psicologi sono rivolti non solo agli individui ma anche ai loro contesti di vita, i punti di articolazione di tale dibattito ci sembra possano essere:

- Quali sono le possibili sovrapposizioni di *ambiti* di intervento fra psicologi e pedagogisti: come si differenziano? Quali sono gli aspetti comuni? Come garantire spazio adeguato alle professioni psicologiche?
- Quale spazio (e quale difesa delle competenze) per gli psicologi iscritti all'albo B? una riflessione su queste figure ci sembra manchi da sempre all'interno della psicologia stessa, e che l'articolazione della professione disegnata dalla Legge 11 luglio 2003, n. 170, art. 3.1 ter: (definizione del profilo degli iscritti all'Albo B) sia sostanzialmente ignorata all'interno

della psicologia, anche nel ridisegno della formazione legato all'introduzione delle lauree professionalizzanti.

- Come sostenere la competenza professionale dei laureati magistrali in psicologia nel ricoprire ruoli di formazione, progettazione e valutazione, nonché di coordinamento dei servizi prescolastici?
- Come sostenere l'importanza delle prime fasi della vita (i primi 1000 giorni!) e di conseguenza la dignità professionale delle persone che si occupano di *education and care* in questa delicatissima fase dello sviluppo?

Riferimenti bibliografici

- AIP (2019). Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico-Approfondimenti. documento20finale-psicologo20scolastico.pdf (aipass.org)
- Bennett, J., Gordon, J., Vandebroek, M., Lazzari, A., & Edelman, J. (2012). *Early childhood education and care (ECEC) in promoting educational attainment including social development of children from disadvantaged backgrounds and in fostering social inclusion*. European Institute of Education and Social Policy.
- Blezza, F. (2021). Il pedagogista familiare. *Bollettino As. Pe. I*, (191), 27-35.
- Cacciamani, S., Confalonieri, E. M., Di Sano, S., Ligorio, M. B., Marsico, G., Matteucci, M. C., ... & Mason, L. (2022). Lo psicologo scolastico: competenze, formazione e contesto organizzativo. *Psicologia dell'Educazione*, 3(Supplemento 3/2021), 83-98.
- Commissione Nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione (D.lgs. 65/2017). (2021a). *Linee pedagogiche per il sistema integrato « Zerosei »*. Ministero dell'Istruzione e del Merito. <https://www.mim.gov.it/-/linee-pedagogiche-per-il-sistema-integrato-zerosei>
- Commissione Nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione (D.lgs. 65/2017). (2021a). *Linee pedagogiche per il sistema integrato « Zerosei »*. Ministero dell'Istruzione e del Merito. <https://www.mim.gov.it/-/linee-pedagogiche-per-il-sistema-integrato-zerosei>
- Commissione Nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione (D.lgs. 65/2017). (2021b). *Orientamenti Nazionali per i Servizi Educativi*. Ministero dell'Istruzione e del Merito. <https://www.istruzione.it/sistema-integrato->

[06/allegati/Documento%20base%20Orientamenti%20nazionali%20per%20i%20servizi%20educativi%20per%20l%27infanzia.pdf](#)

- Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (2020). Protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione e CNOP per il supporto psicologico nelle Istituzioni scolastiche; Linee di indirizzo per la promozione del benessere psicologico a scuola. Disponibili in: <https://www.psy.it/wp-content/uploads/2020/11/Linee-guida-scuola-novembre-2020>.
- Cornoldi, C., & Molinari, L. (2019). Lo psicologo scolastico. Il Mulino.
- Crispiani, P. (2017). La Pedagogia come scienza del pedagogo professionista. *Pedagogia Oggi*, 15(2). 121-144.
- European Federation of Psychologists' Associations (2010). *Position Paper on Psychologists in the Educational System and their Contribution to Life Long Learning*. <http://www.efpa.eu/professionaldevelopment/efpa-position-paper-psychologists-in-the-educational-system>
- Fukkink, R. G., Vandenbroeck, M., Slot, P., Balduzzi, L., Collombet, C., Garnier, P., Jacobs, K., Van Laere, K., Lazzari, A., Leprince, F., Musatti, T., Ortalda, L., Picchio, M., Sharmahd, N., & Vits, D. (2021). *Split systems in ECEC: Barrier and/or benefit?*
- Gibbs, J. (2003). *Moral development and reality. Beyond the Theories of Kohlberg and Hoffman*. California: Sage Publications
- Glick, B., & Goldstein, A. P. (1987). *Aggression replacement training*. Research Press, Champaign, Ill. Trad. it., *Stop all'aggressività*. Trento: Erickson 1997.
- Hämäläinen, J. (2015). Defining social pedagogy: Historical, theoretical and practical considerations. *The British Journal of Social Work*, 45(3), 1022-1038.
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3. Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
- Ligorio, M.B., Cacciamani, S., Confalonieri, E. (2022). Teaching School Psychology to Psychologists. In: Zumbach, J., Bernstein, D., Narciss, S., Marsico, G. (eds) *International Handbook of Psychology Learning and Teaching*. Springer International Handbooks of Education. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-26248-8_32-2
- Matteucci, M. C. (2023). *Lo psicologo scolastico*. Roma: Carocci.
- Miller, S. (2011). *Teorie dello sviluppo psicologico, Quinta edizione*. Bologna: Il Mulino. Theories of developmental psychology. 5th edn: Worth: New York.

- National Association of School Psychologists. (2020). *The professional standards of the National Association of school psychologists*. Disponibile in: [NASP Practice Model \(nasponline.org\)](http://nasponline.org)
- Norwich, B., & Lewis, A. (2001). Mapping a pedagogy for special educational needs. *British Educational Research Journal*, 27(3), 313-329.
- Watkins C. & Mortimer P. (1999). Pedagogy: what do we know? In (P. Mortimer, ed), *Understanding Pedagogy and Its Impact on Learning*, pp. 20-45. London: Paul Chapman Publishing Ltd.

APPENDICE A: Il riferimento normativo della figura di coordinatore dei servizi prescolastici (coordinatore pedagogico)

Il coordinatore pedagogico

Dalle *Linee pedagogiche per il sistema integrato « Zerosei »*.

«Il coordinatore pedagogico, responsabile del coordinamento pedagogico, ha conoscenza ed esperienza dei contenuti propri dell'ambito educativo zerosei e degli assetti organizzativi e gestionali che ne regolano l'offerta educativa. Ha il compito di curare il funzionamento dell'équipe educativa e svolge la funzione di indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e di gruppo degli educatori/insegnanti e del personale ausiliario delle istituzioni educative a lui affidate, concorrendo all'arricchimento della loro professionalità e valorizzandone la motivazione all'impegno educativo. Il coordinatore promuove la partecipazione sollecitando l'incontro tra gli educatori/insegnanti e i genitori dei bambini per confrontarsi sulla progettazione educativa e sulle prospettive dell'educazione dei bambini; inoltre, cura il raccordo, le connessioni dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia con i servizi sociali e sanitari.

Il coordinatore crea le condizioni organizzative affinché la riflessione professionale possa essere esercitata in modo collegiale proponendo riunioni periodiche di gruppo (di sezione e di struttura) e strumenti come le pratiche di osservazione e documentazione. Mediante l'osservazione sistematica, l'analisi e il monitoraggio delle attività e delle relazioni educative, dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie, il coordinatore individua le esigenze formative degli educatori/insegnanti e del personale ausiliario e propone approfondimenti formativi qualificati.

Nelle scuole dell'infanzia statali l'azione di coordinamento è svolta dal dirigente scolastico al quale sono espressamente attribuite funzioni di leadership educativa e valorizzazione delle risorse professionali, così come tali compiti, nelle scuole paritarie, sono assolti dai responsabili delle strutture. Queste funzioni potrebbero essere dai predetti delegate a figure stabili di coordinamento e referenti, da individuare in relazione al possesso di specifiche competenze pedagogiche e organizzative, da esercitare in stretto raccordo con il dirigente scolastico e il collegio docenti in relazione alle rispettive competenze in merito alle scelte educative e didattiche e al piano triennale dell'offerta formativa. L'introduzione nella scuola statale di un organico potenziato può consentire alle istituzioni scolastiche singole e in rete di assegnare compiti organizzativi e di coordinamento a insegnanti particolarmente qualificati, così come raccomandato dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (2012) » (Commissione Nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, 2021a, pp- 36-37).

Dagli *Orientamenti Nazionali per i Servizi Educativi*.

« La qualità del servizio educativo per l'infanzia è garantita anche dall'attività del *coordinatore pedagogico*, che fa parte integrante del gruppo di lavoro e svolge la funzione di indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e collegiale, ed è in alcune realtà trasversale ai servizi educativi e scuole dell'infanzia comunali o privati. La presenza del coordinatore pedagogico in un servizio educativo è un requisito indispensabile per l'accreditamento.

La funzione, che richiede una professionalità complessa, si realizza attraverso compiti di diversa natura che vanno dall'educativo, all'organizzativo, all'amministrativo e che sono attribuiti in misura diversa nelle diverse situazioni territoriali e a seconda degli enti gestori. Tra questi compiti, il monitoraggio e l'organizzazione del lavoro degli operatori e delle attività con i bambini, degli spazi e dei tempi in riferimento al progetto educativo complessivo, attraverso l'osservazione nel corso della quotidianità dei servizi e il sostegno all'evoluzione delle pratiche educative e dell'assetto organizzativo. Il coordinatore contribuisce, inoltre, alla riflessione degli educatori e degli altri operatori sul proprio agire nel corso di incontri periodici di sezione e in quelli del gruppo di lavoro o in momenti di incontro tra i diversi servizi da lui coordinati. È interlocutore dei genitori per condividere con loro il progetto pedagogico e per sostenere la loro partecipazione alla vita del servizio. Il coordinatore ha anche il ruolo di mettere in rapporto il servizio, le sue attività e riflessioni con le altre agenzie che si occupano d'infanzia, curando i rapporti con i servizi scolastici, sociali e sanitari presenti sul territorio e fa parte della rete di coordinamento pedagogico territoriale per promuovere la qualificazione complessiva del sistema integrato zero-sei e lo sviluppo della cultura dell'infanzia a livello locale » (Commissione Nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, 2021b, p. 29).

Il coordinatore pedagogico e il coordinamento pedagogico territoriale

Dalle *Linee pedagogiche per il sistema integrato* « *Zerosei* ».

« Il coordinamento pedagogico territoriale è un organismo stabile nel tempo che comprende e riunisce *i coordinatori dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia* esistenti su un territorio (statali, comunali, privati, paritari) e costituisce un elemento indispensabile dal punto di vista tecnico-pedagogico della *governance* locale del sistema integrato svolgendo un ruolo fondamentale nell'espansione e qualificazione dello *zerosei* attraverso il confronto professionale collegiale.

Il coordinamento agevola una progettualità coerente, insistendo sulla costruzione di percorsi di continuità verticale, tra servizi educativi e scuole dell'infanzia, anche con attenzione alla costituzione di Poli per l'infanzia, e tra scuole dell'infanzia e primo ciclo dell'istruzione, nonché percorsi di continuità orizzontale, tra servizi educativi e scuole di diversa tipologia e gestione e tra servizi, scuole e territorio. In questa prospettiva il coordinamento organizza scambi e gemellaggi tra i diversi servizi educativi e tra questi e le scuole dell'infanzia, pubbliche e private.

Il coordinamento elabora una riflessione pedagogica centrata sul territorio che cerchi di rappresentarsi le condizioni di vita e i diritti all'educazione e di cittadinanza di tutti i bambini, anche di coloro che non frequentano alcun servizio educativo o scuola dell'infanzia, con il coinvolgimento delle famiglie non utenti di servizi. A partire dall'individuazione delle diverse esigenze e dei cambiamenti sociali, demografici e urbanistici propone progetti per l'estensione e la diversificazione dell'offerta educativa sul proprio territorio di competenza, sviluppando altresì azioni di monitoraggio, valutazione e audit. Fornisce il proprio contributo tecnico, anche propositivo, nella definizione delle priorità di interventi che confluiscono nei piani di zona concertati tra gli attori locali.

Il coordinamento pedagogico territoriale è elencato tra gli obiettivi strategici che lo Stato intende raggiungere mediante il Piano d'azione pluriennale, il quale potrebbe anche destinare a detto obiettivo strategico una specifica quota di finanziamento. È, però, compito delle Regioni promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e le rappresentanze degli Enti locali. È, infine, responsabilità dei Comuni, anche in forma associata, attivare il coordinamento nell'ambito territoriale di loro competenza, in collaborazione con i gestori di tutte le strutture educative pubbliche e private, che assicurano la partecipazione dei rispettivi coordinatori pedagogici. La presenza delle figure di coordinamento delle strutture educative statali contribuisce a consolidare la condivisione delle scelte progettuali e gestionali dell'offerta educativa sul territorio.

L'accresciuto numero e la maggior varietà di strutture coinvolte nel coordinamento pone in primo piano la questione della definizione dell'ambito territoriale di competenza del coordinamento, che può variare a seconda della configurazione dell'offerta educativa, dell'assetto amministrativo e della conformazione geografica, dando vita a diverse soluzioni (circostrizioni, distretti, unioni di Comuni, ecc.). La Regione, a sua volta, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali, promuove forme di coordinamento pedagogico a livello regionale, in base alle caratteristiche territoriali e in considerazione della pluralità dei soggetti gestori dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, per organizzare interventi formativi sostenendo confronti, scambi di esperienze, innovazione e qualificazione del sistema integrato » (Commissione Nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione, 2021a, pp. 37-38).

Documento approvato dal Direttivo AIP il Roma, 26.3.25